



CITTA' DI PORTO SANT'ELPIDIO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Via Umberto I, 485 – Cap 63018 – Tel. 0734/9081 (centr.) Fax 0734-909783 – C.F.

81003650447 – P.I. 00357220441

CONTRATTO DI SERVIZIO

Tra

Comune di Porto Sant'Elpidio, C.F. 81003650447, che interviene nella persona del Direttore dell'Area "Programmazione e sviluppo" dott.ssa Claudia Petrelli, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 24-03-2003 esecutiva ai sensi di legge ("il comune")

E

"Farmacie comunali s.r.l." con sede legale in via Belgio n° 16 iscritta al Registro delle imprese di Ascoli Piceno in data 19-02-96 n° AP 0107988 -REA 129755 cf./pi 01550990442, rappresentata dal presidente del Consiglio di Amministrazione Rag. Giuseppe Liberati, in forza dei poteri conferitogli dallo Statuto sociale (la "società")

PREMESSO CHE

- Il Comune è titolare del diritto di esercizio di n° 2. farmacie comunali (le farmacie);
- Il Comune con deliberazione consigliere n° 24 del 24-03-2003 ha affidato, ai sensi dell'art.113/bis del DLGS 267/2000, alla Società la gestione delle Farmacie comunali per anni 25 ferma restando la facoltà di cui all'articolo 13;
- Il presente contratto di servizio, ai sensi del comma 5 del predetto articolo 113/bis, disciplina le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione delle Farmacie fissando gli obblighi reciproci del Comune e della Società al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi del Comune nel rispetto della autonoma gestione della società;

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE.

Le premesse che precedono formano parte integrante del presente contratto.

1 OGGETTO

- 1.1 Il presente contratto ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra il Comune e la Società affidataria del servizio pubblico relativo alla gestione delle Farmacie ("il Servizio") e comprende:
- la gestione delle farmacie delle quali è titolare il Comune, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta,

Giuseppe Liberati

Becc

erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici e di altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;

- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, di integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- la gestione della distribuzione all'ingrosso di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari, normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività commerciale.

1.2 Senza pregiudizio di quanto previsto all'articolo 8.3 che segue, eventuali nuovi servizi e/o condizioni (anche finalizzati alla tutela delle fasce deboli della popolazione) verranno disciplinati con separati accordi conclusi tra il Comune e la Società. Tali servizi risulteranno accessori o complementari o comunque connessi all'oggetto del presente contratto.

1.3 Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa col Comune, tenuto conto della copertura dei costi totali, nonché della congrua remunerazione del capitale investito.

2 CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse, essendo la farmacia uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche e pertanto, per nessuna ragione, potrà essere sospeso o abbandonato.

3 PRESTAZIONI DELLA SOCIETA', OBIETTIVI, STANDARDS.

La società, nell'espletamento del Servizio e nel rispetto delle finalità statutarie, s'impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- 3.1 Promuovere l'uso corretto del farmaco;
- 3.2 Promuovere, organizzare ed attuare all'interno delle Farmacie e sul territorio iniziative d'educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare presso scuole, centri sociali, quartieri, Aziende Locali;
- 3.3 Realizzare una politica dei prezzi al pubblico dei prodotti parafarmaceutici coerente con il fine di agevolare le fasce più deboli della popolazione garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo;
- 3.4 Garantire la continuità del Servizio coerentemente con i bisogni della cittadinanza;
- 3.5 Mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della qualità del servizio;
- 3.6 Rispettare i principi fondamentali e standard dell'erogazione dei servizi e, più in particolare la Società s'impegna ad uniformare lo svolgimento del Servizio ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994.

4 DURATA DELL'AFFIDAMENTO

- 4.1 La durata dell'affidamento del Servizio da parte del Comune alla Società ai sensi del presente contratto di servizio è pari a 25 anni decorrenti dall'01/01/2003
- 4.2 Allo scadere del termine di cui all'articolo 4.1, la gestione delle Farmacie potrà essere svolta dal Comune od affidata dallo stesso ad altro soggetto, nel rispetto delle normative vigenti, senza alcun vincolo nei confronti della Società.

Giuseppe Di Stefano

Oberea

5 RAPPORTI FUNZIONALI CON IL COMUNE

- 5.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società adotta, entro il 30 ottobre di ogni anno, un programma annuale specificante le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione alle linee di sviluppo del Servizio, come disciplinato ai sensi del presente contratto ed alle iniziative di carattere sociale programmate per l'anno successivo (il "Piano Programmatico")
- 5.2 Il Piano Programmatico è inviato al Comune entro 10 giorni dalla sua adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.
- 5.3 Il Comune può formulare osservazioni al Consiglio di Amministrazione della Società entro 60 giorni dal ricevimento del Piano Programmatico. Tali osservazioni dovranno essere adottate dalla stessa Società ed inserite nel Piano Programmatico, salvo motivato diniego da parte del Consiglio di Amministrazione.

6 RAPPORTI ECONOMICI

- 6.1 La Società è proprietaria di tutti i beni mobili attualmente destinati all'esercizio delle Farmacie per esserle stati gli stessi conferiti all'atto della sua costituzione.
- 6.2 A fronte della concessione del servizio di farmacia, la società corrisponderà al Comune, un canone annuo pari a Euro 30.000 oltre l'I.V.A. da versarsi in via anticipata per ogni quinquennio entro il 30/06. Alla scadenza di ogni quinquennio il canone è rivalutato sulla base degli indici ISTAT cumulati nel quinquennio stesso.
- 6.3 Il Comune partecipa al riparto dei risultati economici di esercizio in relazione alla propria quota di partecipazione al capitale della società.

7 RESTITUZIONE DELLA FARMACIA

- 7.1 Al termine di efficacia, per qualsiasi ragione, del presente contratto la Società sarà tenuta a consegnare al soggetto indicato dal Comune (il "Nuovo Gestore"), o al Comune stesso le Farmacie.
- 7.2 Il Comune avrà diritto di acquistare o far acquistare, e la Società sarà obbligata a vendere tutti i beni che, a quell'epoca, saranno utilizzati per l'esercizio delle Farmacie.
- 7.3 La vendita avrà per oggetto tutti i beni necessari od utili all'espletamento del Servizio, mentre sarà facoltà del Comune rifiutare di acquistare i beni ulteriori.
- 7.4 Ove le parti non raggiungessero l'accordo sul prezzo di vendita, lo stesso sarà determinato da una primaria società specializzata in tal genere di valutazioni, da scegliersi di comune accordo, ovvero, mancando l'accordo, dal Presidente del Tribunale di Fermo su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare detta determinazione, dovrà tenersi conto:
 - 7.4.1 Per i beni mobili già conferiti all'atto della costituzione della Società, dell'eventuale valore contabile residuo degli stessi, al netto degli ammortamenti effettuati in corretta applicazione dei normali ratei di ammortamento tecnico/economico per il loro deprezzamento;
 - 7.4.2 Per i beni mobili ed immobili acquistati dalla Società, del loro valore effettivo, da calcolarsi come la media aritmetica tra i presumibili valori di realizzo e di rimpiazzo;
 - 7.4.3 Per le scorte di magazzino, del loro costo di acquisto;
 - 7.4.4 Isoggetti che all'epoca della restituzione, saranno alle dipendenze delle stesse proseguiranno il loro rapporto di lavoro con il nuovo gestore, ai sensi dell'art. 2112 cod.civ..
- 7.5 I contratti in corso di esecuzione relativi alle farmacie proseguiranno in capo al Comune oppure, se del caso, al Nuovo Gestore dello stesso designato, purché conclusi nell'effettivo interesse delle farmacie e nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto. In caso contrario, il Comune sarà libero di accettare o di rifiutare il subentro.
- 7.6 All'atto della riconsegna delle farmacie, la Società sarà tenuta a garantire al Comune, ovvero, su indicazione del Comune, al Nuovo Gestore:

Giuseppe Arduini

Stella

- 7.6.1 Che i beni aziendali sono in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi;
- 7.6.2 Di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;
- 7.6.3 Che i prestatori di lavoro subordinato sono solo quelli indicati come tali nei libri paga a matricola della Società.
- 7.6.4 Che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di contratto e, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esibiti, saranno stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti. Rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle trattenute fiscali di legge;
- 7.6.5 Che il trattamento economico complessivo dovuto a ciascun dipendente e il relativo inquadramento sono quelli che risultano dai libri paga e matricola e non vi saranno altre forme di retribuzione o particolari trattamenti pattuiti, oltre quelli così risultanti;

8 OBBLIGHI DELLA SOCIETA' E LIMITI ALLA GESTIONE

- 8.1 La società assume la locazione dei locali in cui viene svolta l'attività e si obbliga agli adeguamenti necessari ed opportuni ad adeguare le attrezzature.
- 8.2 Il personale operante nelle farmacie comunali al momento della sottoscrizione del presente contratto resta alle dipendenze della società.
- 8.3 Nell'espletamento la Società osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme, la Società sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate, fermo restando quanto stabilito al successivo articolo 12.
- 8.4 La Società, senza oneri o costi aggiuntivi a carico del Comune, si impegna ad ampliare la gamma dei servizi resi all'utenza oltre a quelli già descritti nella Carta, in ragione dell'evoluzione dell'attività della farmacia e dei mutamenti delle esigenze della collettività, con particolare riferimento alle fasce più deboli della stessa, ferma restando la facoltà per il Comune di richiedere lo svolgimento di nuovi servizi da parte della Società come previsto dagli artt. 1.2 e 1.3 che precedono.
- 8.5 La Società non potrà, senza il preventivo consenso del Comune concludere contratti la cui durata ecceda di oltre 12 mesi la durata del presente contratto.

9 VIGILANZA E CONTROLLO COMUNALE SULLO SVOLGIMENTO

- 9.1 Il Comune, avvalendosi di personale a ciò autorizzato, può eseguire, in qualunque momento previo avviso alla Direzione, visite conoscitive nei locali della Farmacia, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio.
- 9.2 Il Comune può eseguire indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza sullo svolgimento del Servizio.
- 9.3 I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite, sono segnalati al Consiglio di Amministrazione della Società.
- 9.4 E' fatto assoluto divieto alla Società di affidare a terzi, anche parzialmente, la gestione del Servizio oggetto del presente contratto, senza preventivo consenso del Comune, fatta salva in ogni caso la previsione di cui all'art.12.
- 9.5 Il Comune periodicamente verifica lo stato di realizzazione del Piano Programmatico di cui all'articolo 5 e può predisporre osservazioni sullo svolgimento del Servizio che trasmette al Consiglio di Amministrazione della Società. Le osservazioni contenute nella nota dovranno

Giuseppe Andreoli

Cremonesi

essere tenute in debita considerazione nella predisposizione e/o variazione del Piano Programmatico.

10 ASSICURAZIONE

- 10.1 La Società provvederà alla stipula di contratti di assicurazione per copertura dei danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati, dando comunicazione al Comune dei relativi estremi di polizza.

11. RESPONSABILITA'

- 11.1 La Società mantiene sollevato ed indenne il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio del Servizio.

12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 12.1 Il Comune potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichino gravi disfunzioni, imputabili alla Società, nell'erogazione del Servizio, che comportino violazione delle norme che regolano la vendita e somministrazione al pubblico dei farmaci e, inoltre, nelle seguenti ipotesi:
- 12.1.1 Sottoposizione della Società a procedure concorsuali;
- 12.1.2 Chiusura di un esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata
- 12.1.3 Inosservanza del divieto di cui all'articolo 9.4 che precede;
- 12.2 La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 del presente articolo avrà effetto dal giorno di ricevimento da parte della Società della raccomandata a.r. inviata dal Comune.
- 12.3 La risoluzione del presente contratto comporta, oltre alla revoca dell'affidamento del Servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della Farmacia, il diritto del Comune, o del Nuovo Gestore da questo indicato, di acquistare, senza che la Società possa eccepire alcunchè, e così l'obbligo della Società di vendere i beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del Servizio dietro versamento alla Società di un importo calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 7, previa compensazione a favore del Comune del danno da esso subito e previa verifica del rispetto delle garanzie di cui all'articolo 7.6 e 8.4.
- 12.4 La Società assicurerà in ogni caso la continuità nella gestione del Servizio espletandolo nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altro soggetto indicato dal Comune.

Giuseppe L.

Sever

13 RISCATTO

Il Comune avrà la facoltà di riscatto, ai sensi dell'art. 24 del T.U.2578 del 25 ottobre 1925, non prima della scadenza del decimo anno di durata del presente contratto. Nel caso di riscatto, il Comune dovrà versare alla Società un'equa indennità calcolata in base ai criteri fissati dalla legge

citata e sue successive modifiche nonché i criteri di prassi corrente per la determinazione dei valori, indicati nell'atto G.C. n. 384 del 22/12/99.

14. FORO COMPETENTE

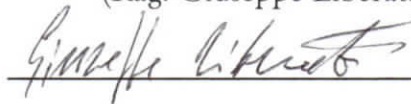
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e la Società relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Fermo.

15 SPESE

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico della Società.

Porto Sant'Elpidio li 12-05-2003

Il Presidente – Farmacie Comunali s.r.l.
(Rag. Giuseppe Liberati)



Il Direttore di Area
Programmazione e Sviluppo
(Dott.ssa Claudia Petrelli)



